



Art. 96, c. 3, c.p.c. e mancanza di sforzo interpretativo/deduttivo/argomentativo per mettere in discussione con scientificità la giurisprudenza consolidata

Va condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio [sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo](#), per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del proprio ricorso.

NDR: in tal senso Cass. 18057/2016.

Tribunale di Lecce, sentenza del 16.3.2021

...omissis...

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

La prova testimoniale assunta in primo grado, infatti, non ha consentito di colmare la già grave lacuna presente nelle allegazioni attoree, prima ancora che in sede istruttoria, in quanto il *omissis*, con l'atto introduttivo, non ha affatto descritto l'esatta dinamica del sinistro che si afferma essere avvenuto tra la *omissis* assicurata e lo scooter dell'attore.

Quanto alla testimonianza di *omissis* – il quale ha riferito di aver assistito all'incidente in quanto si trovava a transitare sull'opposto senso di marcia della strada ove sarebbe avvenuto l'occorso – risulta del tutto inattendibile non solo perché il teste ha dichiarato di non essersi fermato ad aspettare l'intervento dei soccorsi nonostante abbia precisato che i due occupanti lo scooter avessero riportato lesioni nello scontro e che fossero doloranti – circostanza del tutto illogica, se si tiene peraltro conto del fatto che il teste ha aggiunto che fosse appunto diretto in ospedale – ma anche alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie di cui appresso.

Secondo la testimonianza di *omissis* perito dell'assicurazione convenuta, la vettura del Ru., già in data 13.6.2015, presentava il medesimo danno riscontrato nella presente sede, ossia un'abrasione sulla parte laterale destra del paraurti anteriore che, secondo l'attore, la Fi. avrebbe riportato in seguito all'incidente per cui è giudizio, come si evince dalla semplice lettura della perizia allegata al fascicolo dell'assicurazione appellata.

E ancora, disposta CTU, il tecnico incaricato non è stato in grado di fornire alcuna valutazione in ordine alla compatibilità tra i danni e l'evento come descritto da parte attrice, dal momento che lo scooter dell'attore risultava demolito, mentre l'automobile alienata a terzi: tale elemento, costituisce altro vulnus alla teoria difensiva attorea, dal momento che il Ru. aveva l'onere di provare le ragioni a fondamento della domanda proposta e dunque di attivarsi tempestivamente per conservare gli elementi probatori nella sua disponibilità.

Ancora, in sede di indagini peritali è emersa una serie di anomalie tra i danni riportati dal veicolo come raffigurati nei rilievi fotografici forniti dalle parti, esaustivamente elencati dal tecnico nominato (pag. 3 c.t.u. del 27.7.2017).

Ad ogni modo, neppure la seconda consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice di pace ha consentito di accertare la compatibilità tra l'evento e il danno: anzi, è chiarissimo il ragionamento del per. *omissis*, il quale ha sottolineato che l'unico danno ravvisabile sulla *omissis* fosse quello già evidenziato in data antecedente al sinistro denunciato – il 13.6.2015, come si è già detto – e che dunque “lo stesso non può esser conseguenza della collisione con il mezzo dell'attore”. In altre parole, l'accertamento giudiziale ha univocamente dimostrato che tra *omissis* - sebbene già coinvolta in otto sinistri stradali- e lo scooter non assicurato del *omissis* - coinvolto in ulteriori nove incidenti – non vi fu, invece, alcuno scontro.

È appena il caso di ricordare che il processo civile è retto dal principio di cui al brocardo “*ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat*”, di cui è infuso l'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore, in un processo, peraltro, costellato di elementi indiziari contrari, tutti efficacemente evidenziati dalla convenuta costituita, non può che condurre al rigetto della domanda.

Le considerazioni che precedono conducono a ritenere che il giudice di pace abbia fatto buon governo delle norme che regolano la materia.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ancora, “va condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso” (Cass. n. 18057/2016), alla luce della pretestuosità e dell'inconsistenza delle ragioni di appello, occorre ritenere sussistenti i presupposti per condannare il medesimo al pagamento in favore della compagnia convenuta dell'ulteriore somma di € 8.000,00, pari ad un terzo delle competenze professionali liquidate in favore della convenuta, ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c., norma “volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “*potestas agendi*” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”, come accaduto nella specie (Cass. S.U. n. 22405, S.U. n. 9912/2018, nonché già Cass. n. 3311/2017, 7726/2016, n. 3003/2014 e n. 17902/2010).

Va inoltre applicato alla fattispecie in esame il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.

PQM

Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante alla refusione delle spese sostenute dalla compagnia appellata nel presente grado di giudizio, complessivamente liquidate in euro 2.400,00, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, IVA e CAP come per legge; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita, della somma di € 800,00 a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria; condanna l'appellante, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.